### **ARPAE**

## Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

### Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5445 del 11/11/2020

Oggetto RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE CON

VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITA' PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' RIVALTA VIA SECCHIA 36 IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE). DITTA: C.E.A.G. CALCESTRUZZI E AFFINI SRL.

PRATICA: REPPA4867.

Proposta n. PDET-AMB-2020-5604 del 11/11/2020

Struttura adottante Servizio Gestione Demanio Idrico

Dirigente adottante DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

### LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017
   (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005;
   1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*"); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 (Revisione dell'assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. n. 90/2018. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna); la d.D.G. Arpae n. 577/2020 (Recepimento disposizioni contenute nella d.D.G. n. 78/2020. Approvazione quadro delle posizioni dirigenziali della Direzione tecnica); la d.D.G Arpae n. 101/2020 (Assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato

del vincitore della selezione pubblica indetta con det. n. 603/2020 per la copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione Demanio idrico ai sensi dell'art. 18, l.r. n. 43/2001).

#### PRESO ATTO che:

- con domanda prot. n. 1075008 del 21/12/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001 Calcestruzzi Guidetti srl, c.f. 00668380355, ha richiesto il rinnovo con variante sostanziale della concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Reggio Emilia (RE), località Rivalta, ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 3942/2006 (cod. pratica REPPA4867), come di seguito descritta:
  - prelievo esercitato mediante un pozzo avente profondità di m 90;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Reggio Emilia (RE), località Rivalta Via Secchia n. 36, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 235, mapp. n. 798; coordinate UTM RER x: 627.012; y: 946.180;
  - destinazione della risorsa ad uso industriale;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 1,4;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 6000;

**PRESO INOLTRE ATTO** che con la medesima domanda prot. n. 1075008 del 21/12/2006 Calcestruzzi Guidetti srl ha richiesto di aumentare la portata massima a l/s 2,4 e il volume complessivo annuo a mc 19.000;

con domanda PG/2014/0228978 del 06/06/2014, C.E.A.G. Calcestruzzi e Affini srl, c.f. 00129630356, ha
 richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione cod. pratica REPPA4867.

**DATO** ATTO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 6 r.r. 41/2001;

- che quanto richiesto con domanda prot. n. 1075008 del 21/12/2006 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 263 del 13/08/2014, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

### **CONSIDERATO** che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione
   della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

**CONSIDERATO** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (acquisito al PG/2014/0292888 del 12/08/2014);
- Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATESIR), (acquisito al PG/2014/0404781 del 31/10/2014);
- Provincia di Reggio Emilia (acquisito al PG/2014/0347680 del 30/09/2014);

### **ACCERTATO** che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 10/11/2020 la somma pari a 362,10 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già
   costituito in data 07/04/2006, nella misura di 1.757,50 euro, versato da Calcestruzzi Guidetti srl;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica REPPA4867;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- di assentire a C.E.A.G. Calcestruzzi e Affini srl, c.f. 00129630356, il rinnovo con varianti sostanziali e con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica REPPA4867, come di seguito descritta:
  - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 90;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Reggio Emilia (RE), località Rivalta Via Secchia n. 36, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 235, mapp. n. 798; coordinate UTM RER x: 627.012; y: 946.180
  - destinazione della risorsa ad uso industriale;
  - portata massima di esercizio pari a 1/s 2,4; portata media pari a 1/s 1,0;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 19.000,00;
- 2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
- di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 10/11/2020;
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 2.119,60 euro;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.119,60 euro;
- 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

# AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a C.E.A.G. Calcestruzzi e Affini srl, c.f. 00129630356 (cod. pratica REPPA4867).

### ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo, perforato nel 1979, avente profondità di m 90,00, con tubazione di rivestimento in ferro chiodati, saldati e catramati a caldo del diametro interno di mm 150, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 3,7, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 85 e m. 90 dal piano di campagna.
- L'opera di presa è sita in Comune di Reggio Emilia (RE), località Rivalta Via Secchia n. 36, su terreno di proprietà della concessionaria censito al fg. n. 235, mapp. n. 798; coordinate UTM - RER: X = 627.012; Y = 946.180.

## ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- 1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, per operazioni di lavaggio degli impianti, per la pulizia dei mezzi meccanici e delle aree di cantiere.
- 2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 2,4 e portata media pari a l/s 1,0 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 19.000.
- 3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 10 ore al giorno per un totale di circa 220 giorni.
- Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Crostolo-Tresinaro confinato inferiore (cod. 2380ER-DQ2-CCI).

### ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 2.119,60 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di

- pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
- 2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.119,60 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

### ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- 1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- 3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

**Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

1. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

- **2. Variazioni** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 3. Sospensioni del prelievo Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- **4. Subconcessione** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- **5.** Cambio di titolarità Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- **6.** Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 7. Responsabilità del concessionario Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 8. Osservanza di leggi e regolamenti Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
- Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:
- 1. Il concessionario è tenuto a rispettare i seguenti criteri nel caso di eventuale chiusura del pozzo: il pozzo dismesso deve essere dotato di dispositivi di sicurezza passivi, quale cementazione e tamponamenti della

colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, attraverso il riempimento della colonna del pozzo con materiale di idonee caratteristiche fisico-meccaniche anche in funzione delle aperture dei filtri e della granulometria del dreno, e idonee caratteristiche chimiche, tali da non contenere sostanze in grado di contaminare le falde. Inoltre, al fine di evitare infiltrazioni inquinanti dalla superficie, la parte superficiale del pozzo dismesso dovrà essere sigillata attraverso la realizzazione di una soletta superficiale di spessore ed area adeguati, da raccordarsi con l'ambiente circostante, previa demolizione della parte fuori terra della cameretta avampozzo e cementazione della restante parte (Provincia di Reggio Emilia, parere acquisito al PG/2014/0347680 del 30/09/2014);

2. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità del volume annuo richiesto con il reale fabbisogno idrico dell'azienda e di intraprendere o migliorare azioni di risparmio e riutilizzo della risorsa idrica (Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, parere acquisito al PG/2014/0292888 del 12/08/2014);

## ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.